

Approfondimento FIRST CISL

Misure agevolative per madri lavoratrici: decontribuzione e bonus mamme 2026

Riferimenti normativi

Legge 30-12-2025, n. 199 - Legge di bilancio 2026; Decreto-legge 30-06-2025, n. 95, art. 6, convertito in Legge 8-08-2025, n. 118 (Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli); Legge 30-12-2024, n. 207 - Legge di bilancio 2025 (Parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali lavoratrici madri, art. 1, co. 219); Legge 30-12-2023, n. 213 - Legge di bilancio 2024 (Elevazione dell'indennità di congedo parentale, per l'ulteriore mese introdotto dalla Legge di bilancio 2024, dal 60% all'80% ed elevazione dell'indennità per un ulteriore mese dal 30% all'80% della retribuzione); Legge 29-12-2022, n. 197 - Legge di bilancio 2023 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli); Messaggio Inps n. 147 del 15-01-2026; Messaggio Inps n. 3289 del 31-10-2025; Circolare Inps n. 139 del 28-10-2025; Circolare Inps n. 3 del 15-1-2025; Messaggio Inps n. 148 del 15-01-2025; Circolare Inps n. 27 del 31-01-2024; Circolare Inps n. 11 del 16-01-2024; Circolare Inps n. 41 del 5-03-2024; Messaggio Inps n. 2239 del 14-6-2024; Circolare Inps n. 166 del 8-11-2021; Circolare Inps n. 109 del 6-06-2000; Circolare Inps n. 11 del 16-01-2024 - Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; Circolare Inps n. 27 del 31-01-2024 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Messaggio Inps n. 1702 del 6-05-2024 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme). Rilascio dell'applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte della lavoratrice madre; Messaggio Inps n. 401 del 31-01-2025 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme). Chiarimenti sulla durata della misura alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 30-12-2024.

27 aprile 2026

Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figlie/i

Il “bonus mamme” costituiva, originariamente, un’integrazione al reddito riconosciuta, sotto forma di parziale esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (contributi IVS), alle lavoratrici madri dipendenti. Successivamente una forma di integrazione al reddito è stata introdotta anche per le lavoratrici autonome esclusivamente sotto forma di erogazione di una somma mensile, riparametrata ai mesi di lavoro effettuati durante l’anno, ed erogata in un’unica soluzione a dicembre.

Decontribuzione IVS per lavoratrici madri a tempo indeterminato con tre o più figlie/i per gli anni 2024 - 2026

La Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30/12/2023, art. 1, comma 180) ha introdotto una misura agevolativa, per gli anni dal 2024 al 2026 compreso, confermata dalla Legge di bilancio 2026 (art.1, comma 206), per le lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, madri di tre o più figlie/i, consistente nell’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS (ovvero per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti) a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Nella busta paga della lavoratrice, quindi, ogni mese viene evidenziata la somma non addebitata a titolo di IVS, pari a massimo 250 euro mensili, comunque nel rispetto del massimale annuo di 3.000 euro.

La misura è prevista per il periodo di vigenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Per accedere all’agevolazione:

- le lavoratrici devono essere madri di tre o più figlie/i comprese/i le/i figlie/i adottate/i o in affidamento preadottivo, di cui la/il più piccola/o di età inferiore ai 18 anni. Il requisito si perfeziona nel mese di nascita o di ingresso nella famiglia, non producendo decadenza l’eventuale decesso della/del figlia/o ovvero l’affidamento esclusivo di una/uno o più figlie/i al padre. Le/i figlie/i per le/i quali è cessata la responsabilità genitoriale non vengono computati ai fini della sussistenza del requisito (circolare Inps n. 139/2025, paragrafo 2, numero 1);

- le madri devono essere lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, a tempo indeterminato, con esclusione del lavoro domestico. Rientrano, comunque, nei rapporti di lavoro considerati dalla legge anche i rapporti di lavoro intermittenti e di somministrazione, di apprendistato e finalizzati alla formazione e all'occupazione delle giovani.

Bonus mamme 2026

Il Decreto legge n.95 del 30 giugno 2025 convertito nella Legge n.118 dell'8 agosto 2025 ha introdotto, all'articolo 6, un Bonus di 40 euro mensili, per le madri lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figlie/i e per le lavoratrici autonome con due figlie/i o più. L'importo di tale agevolazione, denominata "bonus mamme 2026", è stato aumentato dalla Legge di bilancio 2026 da 40 a 60 euro mensili (fino a 720 euro annui, per 12 mensilità).

Madri lavoratrici dipendenti o autonome con due figlie/i

Le **lavoratrici dipendenti** (escluso il lavoro domestico) e le **lavoratrici autonome**, con **due figlie/i**, possono presentare all'Inps una domanda per vedersi riconosciuta l'erogazione di una somma pari a **60 euro mensili**, per un totale massimo di 720 euro annui, per ogni mese, o frazione di mese, lavorato sia di rapporto di lavoro dipendente sia di attività autonoma. L'erogazione avverrà a dicembre 2026.

Il **reddito** da lavoro **non** deve essere **superiore a 40.000 euro** annui.

Tale erogazione spetta **fino al mese di compimento del decimo anno di età** della/del seconda/o figlia/o.

La somma non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini dell'ISEE.

Madri lavoratrici dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato, o autonome con almeno 3 figlie/i

La medesima somma di **60 euro mensili**, per un totale massimo di 720 euro annui, è riconosciuta anche alle **madri con almeno 3 figlie/i** che siano **lavoratrici dipendenti a tempo determinato** (escluso il lavoro domestico) oppure **lavoratrici autonome**, per ogni mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro, o dell'attività di lavoro autonomo, non coincidente con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Approfondimento FIRST CISL

Il **reddito** da lavoro **non** deve essere **superiore a 40.000 euro** annui.

La somma spetta **fino al mese di compimento del diciottesimo anno** di età della/del figlia/o più piccola/o.

La somma non è imponible ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini dell'ISEE.

ATTENZIONE

Le mensilità spettanti per le precedenti due casistiche saranno conteggiate ed erogate, da parte dell'Inps, a decorrere dal primo di gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026. Le stesse saranno corrisposte, nel mese di dicembre 2026, in un'unica soluzione alle lavoratrici autonome, oppure erogate direttamente dal datore di lavoro, con le spettanze dovute per il mese di dicembre 2026, alle lavoratrici dipendenti.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata all'Inps secondo i consueti canali:

- Patronato Inas Cisl territorialmente competente;
- online mediante l'apposito Servizio dedicato sul Portale internet dell'Inps (Sostegni, Sussidi e Indennità) attraverso l'autenticazione digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde gratuito 803.164 o il numero 06/164164;
- app Inps Mobile.

Misura del sostegno al reddito delle madri dal 2027

A decorrere dal 2027, il combinato disposto dell'art.1-comma 206 della Legge di bilancio 2026 e dell'art.1-comma 219 della Legge di bilancio 2025 (così come modificato dalla Legge di bilancio 2026) prevede (secondo le attuali previsioni di legge e salvo modifiche che dovessero essere introdotte successivamente), per le lavoratrici madri con due o più figlie/i, **un'unica misura agevolativa** consistente nel parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS.

La misura spetterà alle madri lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome (anche iscritte alla Gestione Separata).

La decontribuzione IVS dal 2027 sarà così differenziata:

- per le lavoratrici **madri di due figlie/i** spetterà un esonero contributivo fino al mese di compimento del **decimo anno** di età della/del figlia/o più piccola/o;
- per le lavoratrici **madri di tre o più figlie/i** spetterà l'esonero contributivo fino al mese di compimento del **diciottesimo anno** di età della/del figlia/o più piccola/o.

L'esonero contributivo spetterà a condizione che la retribuzione, o il reddito imponibile ai fini previdenziali, non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Resterà comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per la modulazione della misura di sostegno alle lavoratrici madri per l'anno 2027 bisognerà comunque attendere l'emissione dell'apposita regolamentazione da parte dell'Inps.